



**TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA**  
**SEZIONE CIVILE**  
**Il Giudice**

**Visti** i provvedimenti resi dal Presidente del Tribunale in conseguenza della diffusione del c.d. coronavirus; **Viste** le linee-guida per la fissazione delle udienze e la trattazione dei procedimenti civili nel periodo 23 marzo-15 aprile 2020;

**Visti** gli artt. 83ss D.L. 18/2020

**Rilevato** che nel periodo in esame sono fissate – a parte le udienze su cui si è già provveduto – le seguenti udienze:

- **31 marzo 2020**, ruolo contenzioso civile (12 procedimenti)
- **31 marzo 2020**, ruolo fallimenti e procedure concorsuali (1 procedimento)
- **07 aprile 2020**, ruolo contenzioso civile (8 procedimenti)
- **14 aprile 2020**, ruolo contenzioso civile (14 procedimenti)
- **15 aprile 2020**, ruolo esecuzioni immobiliari (18 procedimenti)

**letti gli atti ed esaminati i fascicoli dei procedimenti chiamati a tali udienze;**

**rilevato** che, per materia e tipologia, non ricorre alcuna ipotesi di necessità ed urgenza per celebrare detta udienza, posto che:

- a) i procedimenti del ruolo contenzioso civile hanno ad oggetto, diretto o indiretto, esclusivamente obbligazioni pecuniarie (pagamento somme di denaro, a qualsiasi titolo) – che di per sé, per definizione, non sono questioni urgenti e indifferibili (vedasi la copiosa giurisprudenza sui procedimenti cautelari e in particolare sull’art. 700 c.p.c.) e non è stata depositata alcuna istanza di parte che paventi il pericolo di un grave ed irreparabile pregiudizio dalla mancata trattazione dell’udienza nel periodo in esame, considerato altresì che nessun elemento in atti consente di rilevare d’ufficio tale pregiudizio;
- b) il diritto di credito non sembra potersi qualificare come diritto fondamentale della persona come comprovato, sul piano sistematico, sia dalle recenti modifiche dell’art. 560 c.p.c. – che lo pongono in posizione nettamente recessiva rispetto al diritto del debitore consentendo che sia compresso, penalizzato, limitato – sia dalla mancata espressa sua menzione nei D.L. succedutisi in questi giorni;
- c) il diritto del debitore è già di per sé oggetto di ampia tutela nell’art. 560 c.p.c. e, sempre sul piano sistematico, nella sospensione disposta *ex lege* per le procedure di liberazione coattiva dell’immobile ad opera del D.L. 18/2020;
- d) i termini per il compimento degli atti di parte, processuali ed extraprocessuali, sono stati sospesi *ex lege* sicché in molte di queste procedure mancano atti che avrebbero dovuto essere depositati ed esaminati in tempo utile per l’udienza (memorie difensive nei giudizi di opposizione; relazioni dei professionisti delegati; rendiconti etc.);
- e) **tutti i procedimenti da chiamarsi in queste udienze hanno natura documentale e vedono come necessaria la comparizione dei soli Procuratori delle parti;**
- f) tutti i predetti procedimenti andrebbero rinviati a nuove udienze da tenersi nel mese di maggio (1 luglio per le esecuzioni, prima udienza utile), dunque con un differimento

molto contenuto che, nell'attuale contesto di estrema emergenza, non sembra tale da recare di per sé pregiudizio alle parti (le quali potranno tuttavia segnalare specifiche ragioni di estrema e indifferibile urgenza nel provvedere, che saranno valutate ai fini dell'apposita dichiarazione)

- g) la possibilità di ricorrere al nuovo modello di udienza civile c.d. figurata (art. 83, comma 7, lettera h, D.L. 18/2020) consente di ridurre ulteriormente il pericolo di grave ed irreparabile pregiudizio, fissando le udienze con termini a ritroso per eventuali memorie difensive e repliche (ove già non depositate) ed istanze al Giudice perché provveda;

**Ritenuta** in ogni caso la necessità di adottare ogni misura organizzativa del proprio lavoro che consenta, da un lato, di tenere nella dovuta considerazione le scadenze che verranno a maturare nelle prossime settimane; dall'altro, di assicurare il minor disagio possibile per le parti, i Difensori e i Professionisti a vario titolo interessati (sul dovere c.d. di autoorganizzazione v. Cass. Sez. Un. 1516/2014; cfr. anche Cass. Sez. Un. 25020/2019);

**Ritenuto pertanto che, in ottemperanza alle Linee-guida emanate per questo Tribunale, tutti i procedimenti chiamati alle predette udienze possano essere rinviati ad altra udienza da tenersi nelle forme della c.d. udienza figurata (art. 83, comma 7, lett. H, D.L. 18/2020) (cfr. provvedimento Pres. Trib. 19.03.2020, pagg. 4-5)**

P.Q.M.

Dispone i seguenti rinvii d'ufficio:

<i>Udienza del</i>	<i>Ruolo</i>	<i>È rinviata al</i>
<b>31 marzo 2020</b>	Contenzioso civile	<b>Giovedì 7 maggio 2020</b>
<b>31 marzo 2020</b>	Fallimenti e proc. concorsuali	<b>Martedì 12 maggio 2020</b>
<b>07 aprile 2020</b>	Contenzioso civile	<b>Giovedì 14 maggio 2020</b>
<b>14 aprile 2020</b>	Contenzioso civile	<b>Giovedì 21 maggio 2020</b>
<b>15 aprile 2020</b>	Esecuzioni Immobiliari	<b>Mercoledì 01 luglio 2020</b>

**Tutte** le udienze sono rinviate agli **stessi orari e incumbenti**.

**Dispone** che ciascuna udienza si tenga nelle forme della c.d. udienza figurata (art. 83, comma 7, lett. H, D.L. 18/2020); e per l'effetto

**Fissa termini:**

- **sino a 10 giorni prima dell'udienza**, per il deposito delle memorie difensive il cui originario termine di deposito è venuto a ricadere nel periodo di sospensione *ex lege*;
- **sino al giorno dell'udienza, per eventuali repliche**;
- **IN OGNI CASO, FINO AL GIORNO DELL'UDIENZA, PER IL DEPOSITO DI TUTTI GLI ATTI PROCESSUALI – DELLE PARTI E DEI PROFESSIONISTI DELEGATI –** il cui originario termine di deposito è venuto a ricadere nel periodo di sospensione *ex lege* **NONCHE' DI ISTANZA (AUSPICABILMENTE CONGIUNTA) COSI' STRUTTURATA:**
- **A) INDICAZIONE DEL TIPO DI PROVVEDIMENTO RICHIESTO;**
- **B) INDICAZIONE DI EVENTUALI ATTI RICHIAMABILI *PER RELATIONEM*** (es.: "come già richiesto con istanza in data ....", "come da verbale dell'udienza del ....") al fine di facilitare la ricerca di tali atti e documenti.

#### **AVVISA**

che, conseguentemente, il giorno dell'udienza **non sarà necessaria alcuna comparizione delle parti, né in Tribunale né con collegamenti da remoto**; e che il Giudice redigerà e depositerà, in forma telematica, il verbale dell'udienza (con specifica intestazione della forma ex art. 83.7 lett.

H D.L. 18/2020) con indicazione delle eventuali conclusioni delle parti (“*come da istanza depositata il...*”) e con provvedimento reso in calce.

Nelle more, i Professionisti signaleranno al Giudice la necessità di eventuali provvedimenti urgenti mediante apposita istanza depositata telematicamente, che verrà tempestivamente evasa.

Dispone che copia del presente provvedimento sia, a cura della Cancelleria, pubblicato sul sito istituzionale del Tribunale, inserito in ogni fascicolo e comunicato alle parti; comunicato al Presidente del Tribunale e al Presidente di Sezione, per opportuna conoscenza; nonché all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine dei Dottori Commercialisti, a N.A.V.E. e ai singoli Notai delegati.

Piacenza, 24 marzo 2020

IL GIUDICE  
Dott. Antonino FAZIO

